

## CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale Regione Basilicata, 23 marzo 1999, n. 70.

*Non è automaticamente addebitabile ai componenti l'Ufficio elettorale di sezione il danno derivante dalla ripetizione delle operazioni elettorali a seguito di errori procedurali, dovendosi sempre ricercare la sussistenza della colpa grave.*

*Omissis.*

In primo luogo va tenuto presente che i componenti di un seggio elettorale non sono dei pubblici dipendenti "di professione" ma privati cittadini che instaurano un rapporto di servizio con la P.A. in maniera transitoria e limitata alla durata delle operazioni elettorali.

Tale aspetto non può essere pretermesso nella valutazione della diligenza loro richiesta: si tenga infatti presente che i seggi elettorali si insediano poche ore prima dell'inizio delle votazioni e solo in tale occasione i componenti ricevono gli opuscoli esplicativi predisposti dal Ministero dell'interno per facilitare l'accesso alle regole che presiedono lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Tali operazioni, nel caso di specie, presentavano degli elementi di particolarità in quanto nel 1994 si è votato per la prima volta per l'elezione diretta del sindaco e, contemporaneamente, per l'elezione del Parlamento europeo: certo, come ha affermato l'accusa, ciò non legittimava la commissione di errori ma certo può facilitare a comprenderne le cause, tanto più ove si ponga mente alla natura degli stessi!

Nel caso di specie il T.A.R. della Basilicata ha annullato le operazioni elettorali *de quo* sul presupposto che le omesse verbalizzazioni non consentissero l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali, con conseguente diminuzione delle garanzie di legge.

Orbene, osserva il collegio come (senza con ciò voler fare un "processo al processo") vi sia una giurisprudenza piuttosto oscillante sulla tipologia dei vizi formali comportanti l'annullamento delle operazioni elettorali e ciò in quanto il D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali) contempla espressamente solo alcuni vizi invalidanti che la giurisprudenza ha ritenuto non costituire un *numerus clausus* onde il loro ampliamento al fine di ricomprendervi varie irregolarità ed anomalie procedurali di minor rilievo.

Fra queste rientra, per il T.A.R. di Basilicata, l'omessa verbalizzazione di alcune fasi delle operazioni elettorali ma ciò, ad avviso del collegio, non equivale a ritenere scontata l'esistenza di una colpa grave nella condotta dei componenti dei seggi elettorali interessati.

Si tratta infatti di irregolarità procedurali certamente non gravi commesse per superficialità ed inesperienza ma certamente senza che l'*animus* di chi le ha commesse assumesse le sembianze della colpa grave cioè della negligenza inescusabile e ciò sia in riferimento ai vizi contestati che alle circostanze di tempo e di luogo in cui gli stessi furono commessi.

Del resto la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere l'insussistenza della colpa grave in presenza di annullamento di operazione elettorale dovuto alla commissione di errori procedurali di natura formale e di opinabile rilievo: basti qui ricordare la sentenza n. 79/1994 della Sezione giurisdizionale siciliana che così ha sentenziato in un caso analogo al presente "il danno derivante dall'annullamento delle operazioni elettorali per mancata sottoscrizione di un verbale da parte dei componenti di un seggio elettorale non è addebitabile agli stessi in quanto, in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo in cui si è svolta l'attività oggetto di contestazione – apposizione di centinaia di firme e mancanza di adeguata preparazione – difetta l'elemento psicologico della colpa grave".

La Sezione condivide pienamente tale impostazione ritenendo che, nel caso di specie, pur in presenza di irregolarità procedurali che hanno comportato l'annullamento e la ripetizione di operazioni elettorali con conseguente aggravio di spese per il Comune di ..., non sia ravvisabile l'elemento della colpa grave nella condotta di tutti coloro i quali concorsero alla realizzazione di tali anomalie procedurali e che sono stati convenuti nel presente giudizio, e ciò per tutte le ragioni dianzi esposte.

*Omissis.*